



DI.LABB._quaderni

**LABB. MODELLI PER LA MODA-
MODA E MAGLIERIA:
informazioni in materia di sicurezza**

**Versione 3
dicembre 2012**

La Facoltà del Design e il Dipartimento INDACO del Politecnico di Milano hanno allestito una serie di Laboratori a supporto della didattica del design per consentire agli studenti di verificare le ipotesi di progetto e di apprendere l'uso delle strumentazioni tecniche necessarie alla sperimentazione, alla rappresentazione e alla comunicazione dei progetti.

All'interno dei laboratori si svolge una parte importante della didattica applicativa dei corsi: le attività vengono svolte con l'utilizzo di macchine e attrezzature da parte degli studenti, sotto la guida di tecnici di laboratorio.

In base al decreto interministeriale n. 363 del 5.8.98, lo studente universitario frequentante laboratori didattici e di ricerca è equiparato al lavoratore dipendente e per questo deve ricevere adeguata formazione e appropriate informazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il presente fascicolo, indirizzato agli studenti che frequenteranno il Laboratorio Allestimenti e il Laboratorio Modelli, si pone l'obiettivo di fornire informazioni e supportare il corso di formazione in materia di sicurezza necessario per l'accesso ai laboratori. A tal fine e per "educare al lavoro sicuro", è stato programmato e progettato un apposito corso di formazione, da tenersi in fase preliminare rispetto alle attività laboratoriali, che ha l'obiettivo di permettere allo studente di

- conoscere le appropriate procedure lavorative,
- avere coscienza dei possibili rischi fisici e chimici derivanti dall'uso di macchine, attrezzature, materiali e sostanze,
- utilizzare correttamente macchine e attrezzature,
- saper utilizzare i necessari dispositivi di protezione individuale.

Il fascicolo si compone di due parti complementari, di cui la prima stilata dai tecnici di laboratorio e dai docenti dei corsi interessati alle attività di laboratorio (articolata in tre sezioni), una seconda riferita a estratti del Decreto Legislativo 19 settembre, n. 626, "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42,98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".

Gli articoli considerati, tratti dai primi quattro titoli del decreto sono particolarmente importanti per la comprensione delle responsabilità dei soggetti che operano nei luoghi di lavoro, di quali devono essere le caratteristiche fondamentali degli ambienti lavorativi, di come devono essere utilizzati le diverse attrezzature e i dispositivi di protezione individuale.

Questa prima edizione del fascicolo, che si colloca all'interno del quadro di "programmazione delle misure opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza", sarà oggetto nei prossimi mesi di approfondimenti e integrazioni.

Si raccomanda agli studenti un'attenta lettura.

Ing. Claudio Corioni - Centro Sicurezza di Ateneo

Prof. Maurizio Figiani - Commissione Sicurezza Dipartimento INDACO

Prof. Cesira Macchia - Commissione Sicurezza Dipartimento INDACO -

Membro Consiglio Scientifico Centro Sicurezza di Ateneo

INDICE

SEZIONE 1

PAG. 7

0_INTRODUZIONE

1_SALUTE E INCOLUMITÀ

2_ORDINE E PULIZIA

3_SCARTI RIFIUTI E AMBIENTE

4_STRUMENTI E ATTREZZATURE

5_ATTREZZI E SICUREZZA

6_I CORSI DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA NEI
LABORATORI MODELLI PER LA MODA (MODA-MAGLIERIA)

7_ABILITAZIONE LAB. MODELLI PER LA MODA

SEZIONE 2

PAG. 19

8_PREMESSA

9_MACCHINE

SEZIONE 3

PAG. 29

10_LABORATORI MODELLI PER LA MODA

SEZIONE 4

PAG. 35

11_SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, EMERGENZE
SANITARIE ED EMERGENZE INCENDIO

SEZIONE 5

PAG. 45

12_LEGISLAZIONE

SEZIONE 1

0_INTRODUZIONE

I laboratori modelli per la moda (moda e maglieria) sono tra i nuovi laboratori strumentali i più giovani. Negli ultimi anni il numero degli utenti presenti in laboratorio sono considerevolmente aumentati, sia per l'utilizzo nei corsi istituzionali, sia per l'accesso singolo.

Sorge quindi un problema di equilibrio di gestione in una situazione di grandi numeri, in particolare durante l'ultima parte di ogni semestre, tra presenza e controllo individuale che i tecnici devono effettuare considerando la pericolosità dei macchinari messi a disposizione.

Occorre sottolineare, salvo qualche eccezione che nasce dalle occasioni o da forte vocazione, l'obiettivo dei laboratori della Facoltà non è la formazione di modellisti, sarti o tecnici della maglieria, ma di tecnici di progetto ai quali viene data la possibilità di conoscere anche le procedure ed i passaggi che permettono di arrivare ad un prodotto finito con tecniche industriali e artigianali, affinché un domani possano cogliere e riconoscere un prodotto di qualità

1_SALUTE E INCOLUMITA'

In qualsiasi lavoro manuale intrapreso e svolto con soddisfazione, la sicurezza della propria salute e incolumità è il requisito iniziale e la disposizione mentale di partenza corretta; ma è anche inevitabilmente una disposizione passiva, difficilmente controllabile se non dall'interessato, ma che comunque necessita di una sistematizzazione, di una definizione nell'ambito dei prerequisiti di accesso al lavoro nei Laboratori.

Si accede al lavoro nei Laboratori stando bene, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali e fisiche, senza alcuno strascico di eccessiva stanchezza o effetto di assunzione di sostanze o bevande alteranti di nessun genere; riposati e attenti.

lo stato fisico e mentale

Particolare attenzione va dedicata ai momenti finali della giornata di lavoro o della settimana; sotto l'impulso della fretta per una consegna che sta per scadere si nasconde la più alta incidenza non solo degli incidenti più o meno gravi, ma anche degli errori di realizzazione del proprio progetto.

il momento

Attenzione quindi alle ore finali della giornata e al venerdì pomeriggio, tempi che dovrebbero essere dedicati alla finitura e ai particolari secondari della propria realizzazione.

Il tipo di abbigliamento deve essere consono alle operazioni che si andranno a compiere nella giornata. Come per molti requisiti di base dei quali si tratta in questo testo, è necessario comprendere e osservare con attenzione le prescrizioni di legge sulla sicurezza e attivare i dettati di puro buon senso.

l'abbigliamento opportuno

Si indossano vestiti comodi per lavorare, che possono essere sporcati senza rimpianti; le maniche saranno aderenti al braccio, non ampie e pendenti, meglio se con elastici ai polsi; prevedere eventualmente mezze maniche con elastici.

Si tolgono braccialetti anelli e collane ampie e con pendenti; i capelli lunghi, sia maschili che femminili, sono ben raccolti e assicurati, non importa come ma saldamente; quest'ultima prescrizione deriva dal fatto che tutti i macchinari in uso nei laboratori sfruttano o il moto circolare (rimagliatrici) o movimenti di scorrimento di carri maglia su strutture metalliche con uncini in modo ripetitivo anche se manuale, in quanto qualsiasi cosa non sotto lo stretto controllo corporale ha la spiacevole tendenza ad essere coinvolta in questi macchinari e provocare conseguenze molto pesanti e deturpanti per il malcapitato distratto.

capelli,fronzoli e pendagli

Occorre inoltre indossare scarpe chiuse, senza tacco, non sandali o, peggio, piedi nudi.

scarpe

In sintesi:

- Attenzione deve essere dedicata all'abbigliamento di sicurezza sul lavoro e a tutti gli accorgimenti suggeriti dalle condizioni contingenti personali (capelli raccolti, abiti, calzature, ecc.) e ambientali.

2_ORDINE E PULIZIA

L'accesso ai Laboratori è, nella nostra Facoltà, strettamente legato alla attività di nascita, sviluppo, ricerca o realizzazione di un progetto; ci sono delle precondizioni iniziali per questo lavoro, una sorta di abito mentale che inevitabilmente è un atteggiamento attento, concentrato, organizzato, finalizzato; si percepisce come un disturbo qualsiasi cosa si interponga tra noi e la nascita dell'idea che andiamo perseguendo. Uno dei requisiti di base che consideriamo positivi all'inizio di un turno di lavoro è una postazione libera e pulita, gli attrezzi a disposizione puliti, ordinati e in perfetta efficienza; niente che si interponga tra noi e l'inizio immediato della attività.

Dato che non è possibile garantire una postazione personale e continua durante l'anno all'enorme numero di utilizzatori ai quali è dedicato questo spazio e servizio, è inevitabile una procedura di turni successivi di lavoro sulle postazioni a disposizione; è quindi ovvia la necessità di garantire a tutti gli studenti un buon posto di lavoro di partenza; l'inizio è, turno dopo turno, una postazione in ordine e pulita.

Nei Laboratori strumentali si inizia e finisce di lavorare in un ambiente pulito e ordinato.

Questo è un consiglio e una regola che, tra l'altro, si è verificato avere una notevole influenza sulla qualità degli elaborati degli studenti.

La gestione della pulizia generale del Laboratorio e del singolo posto di lavoro non è un compito del personale di laboratorio ma dell'utilizzatore.

Lasciare il laboratorio in ordine e pulito è la garanzia di trovarlo nella stessa situazione all'inizio di un altro turno di utilizzo, senza perdita di tempo.

E' previsto, nell'orario del Laboratorio, un certo tempo prima della chiusura del turno o giornaliera dedicato alla pulizia e al riordino degli attrezzi.

ordine e pulizia

i turni di lavoro nei laboratori

3_SCARTI, RIFIUTI E AMBIENTE

Durante qualsiasi lavorazione, nonostante si presti attenzione a limitare gli sprechi di materiale, a volte assai costoso e normalmente a carico e spese degli studenti, necessariamente si producono scarti e rifiuti di vario genere.

E' opportuno gettare negli appositi contenitori scarti di tessuto e di filato,

del quale si fa una grande produzione soprattutto durante la confezione.

Su un pavimento pieno di scarti si può facilmente scivolare.

scarti e rifiuti

4_STRUMENTI E ATTREZZATURE

introduzione

Per lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività sono necessari una serie di strumenti da lavoro, manuali o elettrici, macchine ed attrezzature.

La conoscenza di questi attrezzi e del loro utilizzo appropriato e corretto è il presupposto per un lavoro ben fatto, soddisfacente per il risultato formale, funzionale, economico, sicuro nello svolgimento, consono e rispondente al tempo impiegato.

E' quindi l'uso improprio che, nella maggioranza dei casi, fa di un strumento comune, semplice e di utilizzo sicuro, una fonte di pericolo e di incidenti.

la conoscenza degli attrezzi

Occorre inoltre ricordare che il numero dei macchinari a disposizione non è illimitato e costringe qualche volta ad attendere per il turno di lavoro

5_ATTREZZI E SICUREZZA ***prescrizioni***

E' importante ricordare che qualsiasi macchina o strumento possono essere pericolosi se utilizzati senza attenzione o in modo scorretto o improprio.

Quindi:

1. Leggere sempre attentamente le istruzioni per ogni macchina.

Se nessuna istruzione specifica è allegata non esitate, se avete dei dubbi, a domandare chiarimenti al responsabile del Laboratorio o al tecnico. Nel caso si riscontrino difetti sulle macchine di qualsiasi tipo avvisare immediatamente il personale del Laboratorio.

LAVORATE SULLE MACCHINE SOLO SE PREVENTIVAMENTE SIETE STATI FORMATI ED INFORMATI SULLA SICUREZZA NEL LORO UTILIZZO E SUL LORO FUNZIONAMENTO

2. Chiedere sempre al tecnico quale macchina utilizzare per realizzare il proprio progetto, vista la grande varietà a vostra disposizione.

istruzioni uso

la macchina idonea

6_I CORSI DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA NEI LABORATORI MODELLI PER LA MODA (MODA-MAGLIERIA)

Riteniamo che una conoscenza più o meno approfondita, da parte degli studenti, delle macchine messe loro a disposizione, e delle tecniche sia fondamentale per ottenere un soddisfacente risultato.

L'accesso al laboratorio sarà quindi controllato e condizionato dalla frequenza e da convincenti risultati di comprensione e pratica (a insindacabile giudizio del responsabile formazione di Laboratorio) da parte di tutti gli utenti, di appositi corsi propedeutici di formazione sulla sicurezza passiva sul lavoro, sulle norme di uso del Laboratorio e sulla pratica di utilizzo in sicurezza delle macchine e degli attrezzi più elementari di dotazione.

Al termine del corso lo studente, superato un test di verifica teorico sosterrà un corso pratico, al cui termine firmerà una dichiarazione di aver ricevuto le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività nel laboratorio a termini di legge e sulle regole di accesso ai Laboratori e di aver avuto facoltà di richiedere, e avere ricevuto, chiarimenti nel merito.

La frequenza con esito positivo a questo corso sarà riportata sul tesserino universitario e darà via libera all'accesso in laboratorio.

Gli studenti che non ottenessero un risultato positivo alla fine del corso saranno invitati a rifare il test in turni successivi, dopo aver approfondito sulla dispensa gli argomenti non correttamente acquisiti; fino a quel momento e all'esito positivo, non possono avere accesso ai laboratori.

Per tutti, anche per chi abbia superato il CFS, in ogni caso e in ogni momento l'accesso potrà essere sempre negato insindacabilmente dal responsabile del Laboratorio:

? in assenza dei requisiti di correttezza nell'abbigliamento descritti nel capitolo 1;

? in caso di comportamenti registrati che possano risultare pericolosi per sé o per altri.

corsi propedeutici di formazione

test e dichiarazione

accesso negato

7_ABILITAZIONE LAB. MODELLI PER LA MODA

Per accedere al laboratorio modelli per la moda è necessario superare il corso sulla sicurezza.

Bisogna quindi:

1. Frequentare il corso di abilitazione dopo aver letto e compreso la dispensa .

Durante il corso teorico lo studente riceve adeguata formazione e appropriate informazioni in materia di sicurezza sul lavoro . Il corso ha l'obiettivo di permettere allo studente di:

- conoscere le appropriate procedure lavorative,
- avere coscienza dei possibili rischi fisici derivanti dall'uso di macchine, attrezzature e materiali,
- utilizzare correttamente macchine e attrezzature,
- saper utilizzare i necessari dispositivi di protezione individuale.

Superare il test teorico.

2. Acquisire competenze tecniche della macchina da cucire lineare e per la taglia e cucì quali:

- infilatura filo superiore;
- infilatura filo inferiore;
- avvolgimento del filo sulla spoletta (solo per macchine lineari);
- prova di cucito/rifinitura sul tessuto.

3. Superato il test pratico si firmerà la liberatoria.

TALE PROCEDURA E' OBBLIGATORIA per l'utilizzo dei laboratori modelli per la moda

Una volta acquisite le competenze base sopra descritte è possibile perfezionare la propria formazione conseguendo l'abilitazione alla macchine speciali:

- macchina punto zig-zag;
- macchina punto catenella;
- macchina due/tre aghi per copertura;
- macchina uno/due aghi con bordatore;
- macchina Pfaff un ago con triplice trasporto a braccio per pelle;
- macchina Pfaff un ago con triplice trasporto piana per pelle;
- macchina Pfaff un ago 1181 piana per materiali pesanti.

SEZIONE 2

8_PREMESSA

Nei Laboratori modelli per la moda (moda e maglieria) è vietato:

- danneggiare il patrimonio della struttura;
- fare segni o scrivere, anche in matita, su tavoli, macchine o qualunque altra superficie;
- disturbare in qualsiasi modo l'attività di studio e di lavoro, tenendo accesi i cellulari, e parlando a voce alta;
- consumare cibi o bevande;
- l'utilizzo dell'I-pod quando si utilizzano le macchine da cucire e di maglieria.

- L'ottemperanza a queste indicazioni è obbligatoria e comporta, in caso contrario, la interdizione dell'accesso ai laboratori modelli per la moda (moda e maglieria) per un periodo commisurato alla gravità della infrazione commessa, ad insindacabile giudizio dei responsabili.

- La segnaletica indicata nei laboratori deve quindi essere rigorosamente rispettata.

**segnaletica di
sicurezza**

**ALL'INTERNO DEI LABORATORI MODELLI PER LA MODA (MODA E
MAGLIERIA)**

obblighi

Lo studente deve:

- Registrarsi ogni qualvolta entra in laboratorio, anche se per un tempo limitato
- Non lasciare niente per terra. Nel corridoio antistante i laboratori sono ubicati numerosi armadietti ad uso esclusivo dello studente, il quale può depositare tutto il materiale che non necessita per lo svolgimento dell'attività nel laboratorio. Tale armadietto dovrà essere lasciato vuoto al termine della giornata lavorativa.
- Porre attenzione alle avvertenze ed a eventuali avvisi esposti in bacheca.
- Non intralciare o urtare l'utente che opera sui macchinari o i macchinari stessi.
- Non tenere in tasca forbici, spatole, punzoni, taglierini o materiale contundente
- Prestare attenzione a non intralciare le uscite di sicurezza, stando nell'immediata vicinanza.

PRIMA DI USCIRE deve:

- lasciare pulita e in ordine la postazione interrompendo l'attività 15 minuti prima l'orario di chiusura.
- riporre i filati, i materiali, le attrezzature e gli attrezzi nella collocazione originale.

orario

9_MACCHINE

1. MACCHINA PARAFFINATRICE (modello CORGHI R-6)

1. Non toccare mai il cavo, la spina e la presa della corrente.
2. Procedere all'infilatura della macchina. Inserire il fuso di plastica.
3. Accertarsi prima di attivare l'interruttore centrale che le sei manopole di funzionamento siano disattivate.
4. Le manopole di funzionamento sono disattivate se portate verso l'alto.
5. Attivare l'interruttore centrale.
6. Attivare la manopola del raccoglitore selezionandolo verso l'alto.
7. Non tentare di sbloccare la macchina se il filo dovesse uscire dal fuso. Contattare il personale addetto.
8. Terminata l'operazione di paraffinatura del filo bloccare la macchina spostando la manopola precedentemente attivata verso l'alto.
9. Successivamente fermare l'interruttore centrale.
10. Non disattivare l'interruttore centrale se altre manopole di funzionamento sono attivate.



2. MACCHINA RIMAGLIATRICE (modello FORMULA1)

1. La rimagliatrice viene utilizzata per la confezione del capo ed è suddivisa funzionalmente in due parti: il basamento e la testa.
 - Il basamento supporta il quadro elettrico e i comandi per il funzionamento.
 - La testa è la parte dove si lavora il manufatto.
 2. La macchina è dotata di dispositivi di sicurezza per prevenire rischi, quali:
 - Interruttore generale: quando disattivato esclude l'alimentazione elettrica della macchina. Tale interruttore deve essere attivato solo dal personale addetto.
 - Ripari: che impediscono l'accesso casuale agli organi in movimento della macchina e che non vanno mai manomessi dagli utenti.
 - Protezione sull'ago: racchiudere l'ago impedendo il contatto accidentale durante la lavorazione.
 - Comando di marcia/arresto, dotato di barriera meccanica per impedire l'avvio accidentale della macchina.
- Prestare attenzione a non poggiarsi con mani o braccia sulla griglia metallica



3. MACCHINA MAGLIERIA (modello Defendi Brother)

Queste macchine sono interamente manuali, non hanno al loro interno componenti elettrici, ma solo meccanici.

Sono macchine particolarmente delicate, in quanto le parti in movimento sono prevalentemente costituite da materiale in plastica, pertanto usate con estrema cautela.

L'operatore deve ricordare di rimanere scostato dalla macchina, nonché dalle parti in movimento, senza appoggiarsi o toccare con le mani la frontura anteriore o posteriore durante il movimento del carro. Sarà il carro che scorrendo sulla frontura con movimento orizzontale a sviluppare il lavoro.

Accertarsi sempre prima di muovere il carro che sia ben inserito facendolo oscillare tenendolo dalla maniglia. In caso contrario contattare il



tecnico. Ricordare che prima di iniziare il lavoro è necessario inserire le prolunghe nei fori su entrambe i lati della macchina.

Ultimato il lavoro richiudere le due fronture, connettere i due carri e posizionare il carro al centro della base.

Per rimuovere il telo dalla macchina bisogna togliere il peso, tenere il pettine con la mano sinistra e passare il carrello con la mano destra.

La sostituzione degli aghi o la rimozione del carro della macchina, perché bloccato, deve essere effettuata personale tecnico del laboratorio.

Prima di allontanarsi dal laboratorio è obbligatorio ripulire il piano dal filato utilizzato e riporlo nell'apposito scaffale.

4. MACCHINE MAGLIERIA LINEARI (modello COPPO)

Valgono le stesse modalità che per le macchine precedenti. L'unica variante è rappresentata dai bracci esterni particolarmente pericolosi in quanto sporgenti rispetto al basamento della macchina.



5. PROCEDURE DA SEGUIRE SULLE SEGUENTI MACCHINE:

- . **MACCHINA DA CUCIRE JUKI-DDL 8700**
- . **MACCHINA DA CUCIRE BERNINA-INDUSTRIAL 950**
- . **MACCHINA TAGLIA E CUCI JUKI- MO 6704S**
- . **MACCHINA 2 AGHI modello MF- 7723**
- . **MACCHINA CATENELLA NECCHI modello 470-100**

- non toccare mai il cavo, la spina o la presa di corrente;
- prima di qualsiasi operazione provvedere a sgombrare il piano da tutti i materiali non strettamente necessari alla mansione;
- l'interruttore di corrente deve essere spento (0);
- accertarsi, premendo il pedale, che non vi siano residui d'energia nel motore a frizione;
- solo in questa situazione è possibile provvedere ad infilare il filo nell'ago;
- accendere la macchina;
- nelle lavorazioni accompagnate il tessuto lateralmente all'ago;
- non avvicinare mai le mani all'ago;
- osservare costantemente l'ago;
- prestare la massima attenzione ad alcune parti mobili: ago, leva tendifilo, crochet e volano;
- non rimuovere mai le coperture di sicurezza o qualsiasi altra parte della macchina;
- in tutti i casi in cui si sospende il lavoro, comprese le situazioni in cui comunque si rimane alla postazione, la macchina deve essere spenta, accertandosi, premendo il pedale, che non vi siano residui d'energia nel motore a frizione;
- non effettuare regolazioni;
- non tentare di pulire o lubrificare la macchina: la manutenzione è a cura del personale addetto.



6. MACCHINA TERMOSALDATRICE

- chiunque è tenuto ad osservare tutte le indicazioni richieste;
- l'apparecchio può divenire fonte di pericolo e deve essere utilizzato sotto la guida del tecnico;

- non utilizzare l'apparecchio su strutture umide;
- durante l'utilizzo della macchina alcune parti vicine all'ugello potrebbero diventare molto calde. Si consiglia di:
 1. usare sempre le pinzette fornite con la macchina per regolare il nastro
 2. lasciare raffreddare la macchina ad ogni cambio lavoro, mettendo l'interruttore nella posizione "I";
 3. lasciare raffreddare la macchina prima di ogni intervento tecnico e staccare la spina.
- dopo l'uso appoggiare l'apparecchio su un piano sicuro e farlo raffreddare prima di riporlo.

7. MACCHINA DA STIRO BF 084 C MACCHINA DA STIRO STIROVAP modello 602-603

- non toccare mai il cavo, la spina o la presa di corrente;
- non intervenire sui pulsanti e interruttori della caldaia;
- non intervenire sul carico e scarico dell'acqua: l'operazione è a cura del personale addetto;
- attendere sempre che il responsabile del laboratorio provveda ad avviare la macchina;
- prestare la massima attenzione alla piastra e alle superfici metalliche del ferro da stiro;
- non toccare mai la piastra e le superfici metalliche del ferro da stiro;
- prestare la massima attenzione alla fuoriuscita del vapore dalla piastra;
- mantenere sempre il getto di vapore verso il piano di lavoro, non indirizzare mai il getto verso le parti del corpo, altre persone o l'ambiente;
- appoggiare il ferro da stiro nell'apposito spazio;
- non tentare di pulire o lubrificare la macchina: la manutenzione è a cura del personale addetto.

8. TAGLIERINA ELETTRICA

Tale strumento può essere usato solo dal tecnico di laboratorio dopo aver indossato il guanto metallico di protezione.



SEZIONE 3

17_LABORATORI MODELLI PER LA MODA (MODA _ MAGLIERIA)

1_Utenti del laboratorio

Il laboratorio può essere normalmente utilizzato da:

**accessi al
laboratorio**

- Facoltà del Design:
- I moduli di modellazione del primo anno orientamento moda (N.O.).
- moduli di moda del terzo anno, sintesi finale e laurea specialistica.
- laboratori di progetto orientamento moda sia del N.O. sia del V.O.
- Studenti singoli o gruppi di studenti di qualsiasi ordinamento, per consulenze e/o avviamento di lavori non necessariamente da svolgere in laboratorio.

- Politecnico di Milano, altri Atenei italiani o stranieri:
- Studenti singoli o gruppi di studenti, docenti e studenti e studenti impegnati in attività didattiche o di ricerca, con attinenza al design della moda, previo accordo con il Direttore del Dipartimento INDACO del Politecnico di Milano e operativamente attraverso un contatto con il responsabile del Laboratorio.

- Studenti Erasmus, Socrates e FIT (Fashion Design Department), o altri progetti internazionali con le stesse modalità del punto precedente

2_ L'organizzazione dello spazio

Data la grande eterogeneità dei tipi di accesso e fruizione del Laboratorio e dei numeri di utilizzatori coinvolti si è scelto, per l'organizzazione spaziale, un modulo molto elastico, aperto e flessibile, per permettere, nel corso del tempo, eventuali aggiustamenti della destinazione dei vari spazi e nella organizzazione generale. È importante che questo atteggiamento di ricerca continua e di miglioramento dei servizi e degli spazi di laboratorio sia condiviso e discusso da tutti i fruitori; suggerimenti e aggiustamenti sono fondamentali nel progressivo miglior funzionamento di questo straordinario esperimento didattico.

**gli spazi del
laboratorio**

Il laboratorio maglieria si articola in due spazi. Il primo dove sono situate le macchine per maglieria Brother messe a disposizione per lo svolgimento dell'attività didattica e laboratoriale. Il secondo dove viene progettato, importato e successivamente rifinito il manufatto.

le zone di lavoro

Il laboratorio moda è suddiviso in tre spazi. Ogni spazio è attrezzato per la progettazione, sviluppo e la realizzazione dei progetti.

3_L'organizzazione degli strumenti e delle macchine

Il laboratorio moda è dotato di strumenti manuali, quali: torchio per bottoni, swatch cutter per preparare tirelle da campionatura, termosaldatrice.

Il laboratorio maglieria è dotato di strumenti manuali, quali: ferri per la maglia e punzonatrice per schede.

Inoltre i laboratori dispongono di alcuni attrezzi di base, quali: forbici, spilli, metro da sarta, gessetti, tacchettatrici, coniglio, pesi per fissare il tessuto sul tavolo e squadre.

D'altra parte non è pensabile che sia possibile mettere a disposizione di tutte gli utilizzatori alcuni attrezzi di base, per loro natura, strettamente personali.

Gli studenti che accedono al laboratorio, sia moda che maglieria, porteranno quindi una dotazione di:

- tre metri tela da prototipo (moda);
- carta velina;
- carta pesante bianca (moda);
- aghi per cucire;
- aghi per la maglia (maglieria);
- filo da imbastire e spilli (moda);
- metro da sarto;
- forbici per carta e stoffa;
- scotch da carta (moda);
- matita, temperino, gomma da cancellare;
- riga;
- squadra;
- gesso da stoffa.

NON ESISTE IL PRESTITO DI ATTREZZI SINGOLI, specie se manuali, per l'evidente impossibilità della gestione e del controllo di questo servizio.

I laboratori modelli per la moda prestano all'esterno manichini e basi, quest'ultime solo su richiesta del docente.

Chiunque dovrà compilare un modulo di prestito indicando nome, cognome, matricola (se studente), recapito telefonico e apporre una firma.

Il prestito dovrà essere restituito presso il laboratorio al termine dell'uso consentito.

**prestito degli
attrezzi e degli
utensili**

4_Le presenze nel laboratorio

A seconda dell'utilizzo, come riferimento per gli studenti, possono esserci all'interno del laboratorio, docenti impegnati nella didattica e nella ricerca, assistenti, cultori della materia ed esercitatori.

Il responsabile del Laboratorio e il tecnico, sovrintendono allo svolgimento in sicurezza e efficacia del lavoro in atto e all'utilizzo sicuro e corretto delle attrezzature.

Possono inoltre esserci uno o più tirocinanti, studenti su base volontaria, che affiancano e/o collaborano, nei tempi e nei modi di volta in volta stabiliti, previo accordo con il personale del laboratorio.

presenze

SEZIONE 4

11_SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, EMERGENZE SANITARIE ED EMERGENZE INCENDIO

E' compito del datore di lavoro organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva (laboratori universitari), secondo le regole disposte dal decreto legislativo n° 81 del 09/04/08, e incaricare persone o servizi, interni o esterni alla vigilanza e al primo intervento.

Il servizio di prevenzione e di protezione di fatto consiste in tutte quelle procedure messe in atto dal datore di lavoro (Direttore di dipartimento) e all'insieme degli addetti che hanno il compito di assicurarle e metterle in atto, per prevenire eventuali incidenti e intervenire nel caso ce ne fosse necessità. Gli addetti al primo soccorso sono dislocati in tutti gli spazi dipartimentali. All'interno dei laboratori sono presenti uno o più tecnici formati come addetti al servizio di primo soccorso e all'interno degli edifici dipartimentali sono dislocati n° 12 addetti alla prevenzione incendi.

La prevenzione parte principalmente da un corretto uso degli spazi e delle attrezzature messe a disposizione.

Gli studenti sono tenuti pertanto ad un comportamento consono al luogo in cui si trovano e obbligati a rispettare tutte le regole indicate in questo testo (es.: il corretto uso degli attrezzi da lavoro), onde evitare incidenti di alcun genere all'interno degli spazi laboratoriali.

1. Emergenza sanitaria

Cos'è un'emergenza sanitaria?

Possiamo definire emergenza sanitaria una situazione in cui una o più persona presenti all'interno delle aree dell'ateneo non si sentano bene ed abbiano bisogno di assistenza medica.

La legislazione italiana impone, a chiunque sia in grado, di prestare soccorso.

Impone però anche al Datore di Lavoro di una qualsiasi organizzazione di definire delle procedure che rendano il soccorso il più efficace possibile e di formare del personale al primo soccorso.

Ad esempio, nel Politecnico di Milano ci sono almeno 400 dipendenti che, avendo frequentato un corso di primo soccorso, sono preposti all'intervento in caso di emergenza sanitaria.

Cosa può dare origine ad un'emergenza sanitaria?

Si può verificare un'emergenza sanitaria in seguito ad un malore, oppure ad un incidente con conseguente infortunio del personale coinvolto. Ad esempio all'interno del laboratorio sono capitati di rado infortuni per l'errato utilizzo di attrezzi (tagli da taglierino) o la dimenticanza dell'utilizzo di dispositivi di protezione (abrasioni con la levigatrice per chi non portava i guanti).

Cosa fare in caso di emergenza sanitaria?

Nel caso in cui un ospite, uno studente o un dipendente non formato si trovi in una situazione di emergenza sanitaria, dovrà per prima cosa valutare l'evento e lo scenario, per non mettere in pericolo se stesso e altre persone.

Se si è certi di non mettere in pericolo la propria incolumità, tenere presente che chiunque, una volta accertatosi della situazione, è tenuto a prestare i primi soccorsi.

Se possibile, eliminare la causa di rischio, per esempio spegnendo la macchina che ha causato l'incidente, rassicurare la persona infortunata e avvisare chi di dovere, senza intervenire assolutamente sull'infortunato.

Avvisare: chi e come.

Contemporaneamente è necessario avvisare uno degli addetti al primo soccorso formati nell'Ateneo. All'interno di ogni laboratorio almeno uno dei tecnici è un addetto formato. E' preferibile intervenendo tempestivamente segnalare l'accaduto al tecnico più vicino presente in laboratorio, altrimenti è possibile informare gli addetti telefonicamente, contattando il numero riportato sulle planimetrie di emergenza, oppure, se non si ha un telefono a disposizione o se al numero composto non risponde nessuno, attivare il piano di emergenza tramite i pulsanti dell'impianto di allarme incendio.

Alternativamente si può attivare la procedura di emergenza sanitaria, telefonando ad una delle portinerie locali o alla portineria centrale dell'Ateneo.

All'addetto o alla portineria bisognerà descrivere brevemente, ma in modo preciso, la situazione (ad esempio, malessere o incidente, numero di persone coinvolte, aspetto dell'infortunato ecc.), e soprattutto indicare il luogo in cui si trova l'infortunato.

All'addetto o al custode si dovrà quindi lasciare un recapito; infine si tornerà ad assistere per quanto possibile l'infortunato, restando in attesa degli addetti o dei soccorsi esterni.

Il 118

Nel caso in cui non si riesca a contattare né l'addetto, né il custode, né qualunque altro dipendente dell'Ateneo, e solo dopo aver provato tutte queste possibilità, si contatterà il 118.

Che cosa comunicare al 118?

La propria identità: nome e cognome

Da dove telefoni: ad esempio Politecnico di Milano, Campus Leonardo, ecc.

l'indirizzo a cui si trova l'infortunato (località, via, numero civico, se utile anche il percorso per arrivarci)

il numero di telefono da cui si sta chiamando

quale è la situazione e il numero di persone da soccorrere.

È importante non interrompere la comunicazione finché l'operatore non avrà ripetuto l'indirizzo esatto del luogo dell'incidente

Dopo aver avvisato, tornare ad assistere l'infortunato in attesa dei soccorsi.

Riassumendo, si ricorda a tutti gli studenti che ogni laboratorio dipartimentale è munito di punto di medicazione e nel caso di un'emergenza sanitaria per prima cosa avvisare immediatamente il tecnico presente.

Dislocata negli edifici del campus è presente in prossimità delle aree break la cartellonistica con le procedure in caso di emergenza sanitaria da seguire scrupolosamente ogni qual volta se ne presente la necessità.

2. Emergenza incendio

I ruoli in caso di emergenza

Quando si verifica una situazione di emergenza, chiunque si trovi all'interno dell'Ateneo ha un ruolo: lavoratori, ospiti e studenti.

Chiunque rilevi un'emergenza, deve segnalarela telefonicamente, utilizzando i numeri riportati sulle planimetrie di emergenza, disposte in tutta la struttura, oppure gli appositi pulsanti di emergenza segnalati.

Cosa fare se ...si sente suonare un allarme

Nel caso si senta suonare un allarme si deve: interrompere immediatamente qualsiasi cosa si stia facendo, lasciare libere le linee telefoniche, prepararsi all'evacuazione dei locali.

Se l'allarme smette nel giro di un minuto, si deve rimanere comunque pronti ad evacuare l'edificio; se l'allarme non cessa nel giro di 1 minuto o ricomincia entro cinque minuti dal primo suono, si dovrà evacuare l'edificio, seguendo le indicazioni del personale preposto o le indicazioni riportate dalla cartellonistica e dalle planimetrie di emergenza.

Ci si dovrà recare nel punto di raccolta di tutto il personale e rimanere a disposizione del personale della propria struttura di appartenenza.

Cosa fare se ...viene a mancare l'energia elettrica

Se viene a mancare la corrente, non bisogna allarmarsi. Infatti è previsto che, in caso di emergenza, Preposto e Addetti possano togliere l'alimentazione elettrica.

Pertanto è vietato utilizzare: ascensori, montacarichi, uscite dotate di apertura elettrica (se non è presente anche il dispositivo manuale di sblocco), tutti quegli apparati che funzionino elettricamente.

Se viene a mancare l'alimentazione elettrica mentre ci si trova nei servizi igienici o in locali sotto il livello del suolo, è necessario uscirne tempestivamente e dirigersi verso le vie di fuga.

Infatti potrebbe trattarsi di una situazione di emergenza per la quale non si è udito il segnale di allarme o di evacuazione.

Quando...si devono evacuare i locali

Si ha l'ordine di evacuazione generale se: il suono dell'allarme non viene tacitato entro un minuto, il suono dell'allarme, dopo essere stato tacitato, riprende nel giro di cinque minuti, l'addetto lo comunica a voce.

In caso di evacuazione ...

In caso di evacuazione, ognuno si avvierà ordinatamente ai punti di raccolta prestabiliti attraverso le vie di fuga, seguendo le indicazioni degli addetti. Prima di avviarsi, è importante assicurarsi di essere l'ultima persona ad abbandonare il locale e chiudere dietro di sé non a chiave le porte di accesso. L'evacuazione deve avvenire, in ogni caso, senza correre e senza usare ascensori. La zona delle scale è relativamente sicura per il tempo necessario a completare con ordine le operazioni di evacuazione: la velocità dell'esodo è maggiore di quella di propagazione dell'incendio.

Se qualche persona dovesse essere presa dal panico, dovrà essere calmata e rassicurata, presa per mano e condotta verso le uscite.

In caso di presenza di fumi, l'evacuazione dovrà avvenire camminando abbassati e respirando attraverso un fazzoletto, possibilmente bagnato.

Nel caso di evacuazione può essere necessario sostare nei pianerottoli affinché le persone dei piani più in basso, che hanno la precedenza nell'evacuazione, riescano a sfollare.

In presenza di un allarme antincendio, chiunque non sia preposto eviterà di aprire le porte dietro le quali sospetta possa covare l'incendio.

Se si è costretti a farlo perché la porta dà accesso al percorso di fuga predisposto, prima di transitarvi aprirne solo uno spiraglio, mantenendo fermamente la maniglia, in modo da poterla richiudere subito in caso di ritorno violento di fiamma o di fumo.

Se rimane intrappolati ...

Se si rimane intrappolati, perché le vie di fuga sono ostruite o non praticabili e c'è un'eccessiva presenza di fumo lungo il percorso di fuga, che impedisce la respirazione anche attraverso il fazzoletto, la sicurezza è assicurata unicamente se si riesce a resistere il più a lungo possibile in attesa di soccorsi esterni, mantenendo la calma e il sangue freddo.

È utile pertanto che chiudersi in una stanza, meglio se munita di finestre che diano verso l'esterno dell'edificio e collocata il più lontano possibile dalla fonte di rischio. Ricordarsi di chiudere anche tutte le porte intermedie sul percorso di accesso alla stanza.

Tentare di sigillare con qualsiasi materiale (meglio se con stoffa) le bocchette di immissione dell'aria, che possono essere veicolo per la diffusione dell'incendio e la propagazione dei fumi.

Se si ha a disposizione dell'acqua, bagnare il materiale con il quale è stata sigillata la porta e la porta stessa, mantenendoli umidi; se si hanno a disposizione degli estintori portatili, tenerli pronti per soffocare eventuali principi di incendio della porta.

Lanciare l'allarme se si può e se può essere udito o notato. Se telefoni e citofoni funzionano, segnalare la propria localizzazione.

Se la stanza è munita di finestre, affacciarsi per farsi notare.

Occorre inoltre indicare la propria presenza nel locale, ponendo, ove possibile, un segnale nel corridoio o sull'esterno della porta.

Munirsi di un corpo contundente e con esso produrre, con ritmo lento ma uguale, un rumore per facilitare la propria localizzazione da parte dei soccorritori.

Se non si può abbandonare la stanza, attendere supini per terra l'arrivo dei soccorritori, cercando di rimanere calmi, per evitare accelerazioni cardiache o eccessivo consumo di ossigeno; se vi è presenza di fumi, respirare attraverso un fazzoletto.

3. Organigramma

Di seguito l'organigramma con nomi e ruoli all'interno dei laboratori dipartimentali.

Direttore di dipartimento:
Silvia Piardi

Responsabile tecnico dei laboratori: Mauro Attilio Ceconello
Referente del Laboratorio Modelli e prototipi: Matteo Piccoli
Referente del Laboratorio Allestimenti: Mariano Chernicoff
Referente del Laboratorio Modelli per la moda e Maglieria: Angelo Sabbioni

Tecnico di laboratorio (vedi scheda personale di laboratorio sezione 3).

All'interno dei laboratori il tecnico, in materia di sicurezza, ha funzioni di preposto: "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa" (Dec.leg. 81).

Addetto alla prevenzione e protezione:
Laboratorio Modelli: Matteo Piccoli e Matteo Dall'Amico
Laboratorio Allestimenti: Mariano Chernicoff

Studente (equiparato al lavoratore in un'azienda)

SEZIONE 5

12_LEGISLAZIONE

Nelle pagine seguenti sono riportati estratti del
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n°81

Gli articoli considerati, sono particolarmente importanti per la comprensione delle responsabilità dei soggetti che operano nei luoghi di lavoro, di quali devono essere le caratteristiche fondamentali degli ambienti lavorativi, di come devono essere utilizzati le diverse attrezzature e i dispositivi di protezione individuale.

Vengono inoltre riportate eventuali sanzioni previste dalla legge.

Per tutti questi aspetti forte rilevanza assumono l'informazione e la formazione.

Si raccomanda agli studenti un'attenta lettura degli articoli riportati.

Il testo completo del decreto legislativo è consultabile all'indirizzo
www.parlamento/leggi/deleghe/08081dll.htm

Estratto del Decreto legislativo

9 APRILE 2008, N. 81.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108

Titolo I

PRINCIPI COMUNI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide

con l'organo di vertice medesimo;

c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) "responsabile del servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) "addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) "servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) "sorveglianza sanitaria": insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) "salute": stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) "sistema di promozione della salute e sicurezza": complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) "pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) "rischio": probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

.....
aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) "informazione": complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) "addestramento": complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

.....
ff) "responsabilità sociale delle imprese": integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Art. 3.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con

compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ...

.....

Capo III

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I

MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15.

Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
 - a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
 - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - l) il controllo sanitario dei lavoratori;
 - m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 - p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

....

Art. 17.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi

in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche

amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Art. 19.

Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Art. 20.

Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

...

Art. 22.

Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni

legislative e regolamentari in materia.

Art. 23.

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Art. 24.

Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

.....

Sezione III

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31.

Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

...

Art. 33.

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
-

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 36.

Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

....

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

.....

Sezione VI

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43.

Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

- a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
- c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 44.

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Art. 45.

Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Art. 46.

Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

...

Capo IV

Disposizioni penali

Sezione I

SANZIONI

Art. 55.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione e' commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonche' nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);

b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;

c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c). Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;

d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;

e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;

f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb);

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;

m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;

n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);

o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).

5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

...

Art. 57.

Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori

1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro.

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro.

3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.

...

Art. 59.

Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

Art. 60.

Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo

1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).

.....

Titolo II

LUOGHI DI LAVORO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 62.

Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell'applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro:

a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;

b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci.

Art. 63.

Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 dell'allegato IV.

...

Titolo III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo I

Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 69.

Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

Art. 70.

Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;

b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato.

Art. 71.

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:

1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

.....

Art. 73.

Informazione e formazione

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Capo II

Uso dei dispositivi di protezione individuale

Art. 74.

Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Art. 75.

Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 76.

Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Art. 77.

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;

h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento e' indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 78.

Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

.....